



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **528**

in data **20/06/2018**

OGGETTO:

Astensione dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001, della dipendente a tempo indeterminato matricola n.503, periodo dal 16/05/2018 al 13/09/2018.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Viste le domande di fruizione di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.151/2001 presentate in data 05/04/2018 dalla dipendente matricola n. 503 (il cui nominativo, per tutelarne la privacy, è indicato unicamente nel prospetto allegato alla presente) con riferimento al periodo dal 16/05/2018 al 13/09/2018, per un totale di 120 (centoventi) giorni di congedo parentale;

dato atto che il diritto al suddetto congedo parentale è esercitato in relazione al figlio nato il 05/01/2018;

visto l'articolo 32 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che disciplina il congedo parentale, come modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 80/2015;

visto l'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 in merito al trattamento economico e normativo spettante in caso di assenza dal lavoro per congedo parentale, come modificato dall'articolo 9 del D.Lgs. n.80/2015, che dispone che fino al 6° anno di vita del bambino, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;

dato atto che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione;

visto l'articolo 43, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 a norma del quale nell'ambito del congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1 del D.Lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2, con riconoscimento dell'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, delle voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

dato atto che la dipendente ha già usufruito di n. 30 giorni di congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.151/2001, retribuiti al 100% in base alla previgente previsione di cui all'articolo 17 del CCNL del 14/09/2000;

acquisita la dichiarazione dell'altro genitore, lavoratore dipendente, il quale dichiara di non usufruire del congedo parentale in concomitanza con l'altro genitore e di non aver fruito, alla data della dichiarazione, di alcuna giornata di congedo;

visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267;

visto il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

visto il D.lgs 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, che conferma le nuove regole sui congedi parentali, rendendo in sostanza permanenti le modifiche ai congedi parentali introdotte dal D.lgs n.80/2015, limitate inizialmente, in via sperimentale, al solo anno 2015;

visto il D.Lgs. n. 196/2006 in materia di tutela del trattamento dei dati personali e sensibili;

dato atto che il presente atto verrà pubblicato privo del sopracitato prospetto allegato alla presente, onde tutelare la privacy della dipendente in oggetto;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di riconoscere alla dipendente matricola n.503, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente (il cui nominativo, per tutelarne la privacy, è indicato unicamente nel prospetto allegato alla presente) un periodo di astensione dal servizio per congedo parentale di 120 giorni, dal 16/05/2018 al 13/09/2018, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.151/2001;
2. di dare atto che in tale periodo di astensione per congedo parentale alla dipendente compete il 30% del trattamento economico lordo spettante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del medesimo D.Lgs.n.151/2001, e che tali giornate sono computate nell'anzianità di servizio, restando però escluse dagli effetti relativi al calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità;
3. di dare atto che la dipendente, compresi i n.120 giorni di cui alla presente determinazione, ha usufruito complessivamente di n.150 giorni di congedo parentale, nel rispetto del contingente massimo individuale di 6 mesi previsto dall'articolo 32, lett.a) del D.Lgs. n.151/2001.

L'Istruttore

Marilisa Cossu

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dr. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 19.09.2018

L'impiegato incaricato